

Esente da bollo art. 27bis D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i. Tabella All. B)

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B) DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO DATI PROTOCOLLO PERIODO 1.6.2017 - 31.12.2019 MEDIANTE CONVENZIONAMENTO DIRETTO (L. n. 381/1991 - L.R. n. 23/2006)

L’anno duemiladiciassette, il giorno del mese di,

tra

il COMUNE di CASTELFRANCO VENETO (TV), con sede legale a Castelfranco Veneto, Via F. M. Preti, n. 36 - (C.A.P.) 31033 - Codice Fiscale/Partita I.V.A. 00481880268, che di seguito, per brevità, potrà essere chiamato “*affidante*”, rappresentato dalla dott.ssa Maria Teresa Miori, Dirigente del Settore 1° Servizi Generali, abilitata alla sottoscrizione del presente atto ai sensi dell’art. 107, 3° comma, lett. c) del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, e dell’art. 61 dello Statuto Comunale, nonché del provvedimento del Sindaco prot. n. 6557 del 13.2.2017;

e

la Cooperativa Sociale di Tipo B, Soc. Coop. Sociale a r.l. - ONLUS, che di seguito, per brevità, potrà essere chiamata “*affidataria*” o “*cooperativa sociale*”, con sede legale a (.....), Via, n. - (C.A.P.) - Codice Fiscale/Partita I.V.A., nella persona del suo legale rappresentante Sig., nato a (.....) il, residente a (.....), Via, n., Codice Fiscale, abilitato alla sottoscrizione del presente atto come da certificato dell’Ufficio Registro delle Imprese della C.C.I.A.A., in data

premesse:

- che l’Amministrazione intende avvalersi della collaborazione della cooperativa sociale, con sede a (.....), Via, n. - (C.A.P.), per la gestione del servizio di inserimento dati protocollo, in conformità alla Legge Regionale n. 23/2006 ed alla deliberazione della Giunta Regionale n. 4189 del 18.12.2007 di approvazione dell’“Atto di indirizzo per la regolamentazione dei rapporti tra soggetti pubblici e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alle cooperative sociali”;

- che con l’affidamento a tale cooperativa delle attività oggetto della convenzione, l’Amministrazione si pone i seguenti obiettivi:

a) perseguimento della promozione umana e dell’integrazione sociale dei cittadini nell’interesse generale della comunità;

b) promuovere iniziative volte all’integrazione nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati;

- che la cooperativa è stata individuata nel seguente modo:

1) con provvedimento del Dirigente del 1° Settore Servizi Generali in data, n....., venne determinato di procedere al convenzionamento diretto del servizio in argomento, invitando a presentare offerta le cooperative sociali del territorio di tipo B, di cui alla legge 8.11.1991, n.381, sulla base dello schema di avviso pubblico, dello schema di convenzione e del D.U.V.R.I. agli atti del Settore;

2) con avviso pubblico in data, prot. n., vennero invitate le cooperative del settore a presentare la propria offerta sull’importo a base di gara di euro= per ogni singolo inserimento, oltre agli oneri derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso;

3) con verbale di gara in data è risultata prima classificata, per il

servizio in parola, la Coop. Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus, con sede a (.....), che ha offerto il prezzo di euro= per ogni singolo inserimento di dati, e, quindi, per presunti n. 51.150 inserimenti per il periodo 1.7.2017 - 31.1.2020, euro,00=, I.V.A. esclusa, oltre ad euro 258,00= per oneri di sicurezza per rischi interferenziali, non soggetti a ribasso d'asta;

- che la cooperativa è costituita in forma di cooperativa sociale ai sensi della Legge n. 381/1991 e della Legge Regionale n. 23/2006 ed è iscritta, con decreto del Dirigente Regionale per i Servizi Sociali n. del, nell'Albo Regionale delle cooperative sociali n. (tipo), ai sensi di legge;

- che la cooperativa ha contemplato, tra le finalità del proprio Statuto, lo svolgimento delle seguenti attività/servizi:

- che l'Amministrazione ha individuato l'idonea procedura per l'affidamento del servizio tra quelle previste dalla citata deliberazione della Giunta Regionale n. 4189 del 18.12.2007, nel rispetto dei dettami della legge della Regione Veneto n. 23/2006, nonché dell'art. 5 della Legge n. 381 dell'8.11.1991 come modificato dall'art. 1, c. 610, della Legge n. 190 del 23.12.2014;

- che come precisato da tale D.G.R.V. la scelta di gestione del servizio mediante convenzione diretta avviene in conformità delle disposizioni di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione, L. n. 381/1991 e s.m.i., L. n. 328/2000 e D.P.C.M. 30 marzo 2001, L.R. n. 5/1996, L.R. n. 23/2006 e trova concretizzazione in rilevate esigenze di natura sociale, tecnico-organizzative ed economiche da parte della pubblica amministrazione e per la volontà di favorire l'inserimento al lavoro, mediante la presente convenzione, di persone in situazione di svantaggio sociale;

- che, con determinazione del Dirigente del Settore 1° Servizi Generali in data n., è stato affidato alla cooperativa il servizio di inserimento dati del protocollo della corrispondenza in arrivo al Comune, quantificato indicativamente in presunti n. 51.150 inserimenti per il periodo 1.7.2017 - 31.1.2020;

- che in data è stato rilasciato il certificato di regolarità contributiva - DURC relativamente alle posizioni INPS ed INAIL, come conservato agli atti.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Attività e oggetto della convenzione

Il Comune di Castelfranco Veneto affida alla Cooperativa Sociale, con sede a (.....), Via, n., lo svolgimento del servizio di inserimento dati dell'ufficio protocollo da cartaceo a data base composto da inserimento tramite procedura informatica di circa 9/10 dati, la stampa dell'etichetta della registrazione da apporre sul documento, la scannerizzazione del documento e lo smistamento nelle caselle dei servizi, per un quantitativo di circa 51.150 inserimenti nel periodo 1.7.2017 - 31.1.2020, secondo l'offerta in data, pervenuta al protocollo del Comune in data, verso pagamento del corrispettivo concordato con la stessa e determinato dall'articolo 11 della presente convenzione.

Articolo 2

Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dall'1.7.2017 e avrà validità fino al 31.1.2020, con possibilità di proroga, salvo impedimenti normativi.

Articolo 3

Modalità di svolgimento della prestazione

La cooperativa sociale si impegna a fornire le prestazioni con le

modalità definite all'articolo 1 della presente convenzione, garantendo l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui alla documentazione agli atti. L'attività di inserimento potrà essere effettuata sia presso la sede della cooperativa, che metterà a disposizione la relativa attrezzatura, sia presso la sede municipale. In questo caso sarà il Comune a mettere a disposizione della cooperativa l'attrezzatura necessaria con apposito comodato d'uso.

La cooperativa si impegna a mettere a disposizione d'uso, se necessario e su richiesta del Comune, ogni apparecchiatura necessaria allo svolgimento ottimale dell'attività oggetto della presente convenzione.

Articolo 4

Requisiti della Cooperativa e di professionalità del personale impiegato

La cooperativa dichiara di essere iscritta alla sezione B dell'Albo regionale del delle Cooperative sociali con il numero ed in particolare di aver inserito, nella propria struttura, persone svantaggiate nel rispetto della percentuale minima prevista dalla Legge n. 381/91.

La cooperativa presenta i criteri prescritti dall'art. 12, comma 2, della L.R. n. 23/2006, ossia:

- a) radicamento costante nel territorio e legame organico con la comunità locale di appartenenza finalizzato alla costruzione di rapporti con i cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni;
- b) partecipazione dei vari portatori di interessi nella base sociale e nel governo della cooperativa sociale;
- c) previsione puntuale nello statuto del servizio oggetto dell'affidamento;
- d) solidità di bilancio dell'impresa;
- e) possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;
- f) rispetto delle norme contrattuali di settore;
- g) capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;
- h) qualificazione professionale degli operatori.

La cooperativa Sociale, relativamente al progetto di inserimento delle persone svantaggiate e deboli di cui all'art. 3 della L.R. n. 23/2006, presenta, altresì, gli elementi prescritti dall'art. 12, comma 3, della medesima L.R. n. 23/2006.

Articolo 5

Caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività e relativi obblighi

La cooperativa nomina un responsabile tecnico dell'attività scelto tra persone di comprovata esperienza specifica nel settore oggetto della prestazione che è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento della prestazione secondo le modalità stabilite dalla presente convenzione e che potrà avvalersi di collaboratori secondo necessità ed opportunità.

Articolo 6

Standards tecnici e norme di sicurezza

La prestazione deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

La cooperativa deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

La cooperativa adotta, altresì, ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

Articolo 7

Obbligo di applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di

rapporti di lavoro

La cooperativa si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando ai lavoratori impegnati nell'attività oggetto della presente convenzione i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di riferimento.

Articolo 8

Obbligo di assicurazione del personale

La cooperativa deve essere assicurata agli effetti della responsabilità civile nei confronti dei soci e dei terzi, ivi compresi eventuali soci volontari. La cooperativa deve, altresì, stipulare apposita polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie che possono accadere agli utenti durante le attività previste nella presente convenzione.

Articolo 9

Obbligo e modalità di assicurazione previdenziale e assistenziale

La cooperativa si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Articolo 10

Modalità di raccordo con gli uffici competenti

Ogni rapporto intercorrente tra l'Amministrazione e la cooperativa inerente la prestazione oggetto della presente convenzione viene curato rispettivamente per l'Amministrazione Comunale dalla dott.ssa Maria Teresa Miori, Dirigente del Settore 1° Servizi Generali, e per la cooperativa dal sig., responsabile tecnico dell'attività di cui all'art. 5.

Articolo 11

Corrispettivo

Il Comune si impegna ad erogare per il servizio l'importo di euro= (euro=) per singolo inserimento e, quindi, per presunti n. 51.150 inserimenti - nel periodo 1.7.2017 - 31.1.2020 - euro=, oltre ad euro 258,00= per oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali e, quindi, euro= più I.V.A..

Articolo 12

Modalità di pagamento e obblighi ai sensi della Legge 13.8.2010, n. 136.

I pagamenti verranno effettuati su base mensile posticipati, di norma entro trenta giorni dalla presentazione da parte della cooperativa di regolare fattura e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

La liquidazione del saldo relativo ad ogni annualità sarà subordinato alla redazione del documento di verifica della conformità delle prestazioni eseguite e, comunque, fatto salvo l'accertamento della regolarità contributiva.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata dal Comune la ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante dell'attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del D.U.R.C..

Ai sensi dell'art. 1194 del codice civile, la cooperativa affidataria acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che le verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale, durante l'esecuzione del servizio e in sede di verifica della conformità delle prestazioni eseguite, vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati. Non saranno corrisposte anticipazioni.

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conto corrente bancario o postale appositamente dedicato alla presente commessa anche non in via esclusiva. La cooperativa, a mezzo del proprio rappresentante come sopra costituito, dichiara di essere a perfetta conoscenza delle disposizioni e degli obblighi imposti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.. In particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della sopra richiamata normativa, la cooperativa, come sopra rappresentata, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia". La cooperativa si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatori/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Le persone autorizzate dalla cooperativa a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme in acconto o a saldo sul conto corrente bancario o postale dedicato, di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., sono i signori: (codice fiscale); (codice fiscale). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., le parti convergono espressamente che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Il mutamento dei dati già comunicati dalla cooperativa (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetti autorizzati) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, Legge n. 136/2010 il CIG (codice identificativo di gara) è

Articolo 13

Privacy

Ai fini dell'informativa sul trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 "*Tutela delle persone fisiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali*" e successive modifiche e integrazioni, titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castelfranco Veneto, con sede a Castelfranco Veneto, in Via F.M. Preti, 36 e che, relativamente agli adempimenti inerenti alla convenzione e l'esecuzione della prestazione, "Responsabile" del suddetto trattamento è la dott.ssa Miori Maria Teresa - Dirigente del Settore 1° Servizi Generali.

Il Comune nomina la cooperativa responsabile esterno del trattamento dei dati, di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e pertanto la stessa ha l'obbligo di attenersi alle indicazioni che saranno impartite dal responsabile e di comunicare i nominativi dei dipendenti incaricati del trattamento dei dati.

È fatto assoluto divieto alla cooperativa di trattare o divulgare i dati di cui è venuta a conoscenza. Tali dati rimangono di proprietà esclusiva del Comune. Le prescrizioni derivanti dalla vigente normativa sulla tutela dei dati personali e sensibili vincolano la Cooperativa alle banche dati presenti sul software del protocollo e sui documenti visionati.

Articolo 14

Verifica del rapporto e valutazione

In ogni momento l'Amministrazione, tramite proprio personale del Settore Servizi Generali, può effettuare verifiche e controlli sull'operato della cooperativa, riservandosi di sospendere i pagamenti nel caso in cui la prestazione non venisse effettuata nel rispetto della presente

convenzione.

Le prestazioni, i risultati e il benessere generato dall'attività dell'affidatario sono oggetto di valutazione mediante la produzione di un report annuale a cura della Cooperativa e conclusivo del rapporto contrattuale da cui si evinca anche il grado di soddisfazione dei bisogni dell'utente.

La cooperativa si assume le responsabilità ed oneri nei confronti del Comune, nei casi di mancato conseguimento degli obiettivi e di mancata adozione dei provvedimenti necessari alla tutela delle persone e degli strumenti impiegati nella gestione dell'attività in convenzione. In caso di mancata realizzazione dell'attività convenzionata, il Comune interviene a garanzia del risultato in virtù del potere di controllo sostitutivo, anche mediante l'affidamento a terzi del servizio in questione con spese a carico della cooperativa.

Articolo 15

Recesso - Inadempienze e cause di risoluzione

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dalla convenzione, per esigenze organizzative o per variazioni essenziali nelle modalità di svolgimento del servizio, o comunque in applicazione di direttive politico-amministrative, con preavviso scritto di un mese - formalizzato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento - ed in ogni caso senza alcun risarcimento nè penale. In caso di inadempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione ciascuna delle parti dovrà diffidare l'inadempiente al rispetto degli impegni assunti.

In caso del persistere dell'inadempimento sarà ammesso recesso con eventuale recupero di quanto erogato e non dovuto.

Il contratto è sottoposto a diritto di recesso unilaterale da parte del Comune ai sensi e con le modalità di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012.

È causa di risoluzione della presente convenzione la sopravvenuta cancellazione dall'Albo regionale delle cooperative sociali. Tale risoluzione ha effetto immediato, previa la presa d'atto da parte dell'affidante del provvedimento di cancellazione emanato dalla Regione del

La risoluzione della presente convenzione può essere promossa nei casi di:

- grave inadempimento della Cooperativa;
- cessazione dell'attività oggetto di convenzione per impossibilità sopravvenuta.

Vi sarà risoluzione della presente convenzione qualora, a seguito di contestazione degli addebiti e successiva diffida, una delle parti persista nelle inadempienze rilevate.

Articolo 16

Fusione, scissione o cessione ramo d'azienda

Qualora la cooperativa affidataria, nel corso della presente convenzione, sia oggetto di fusione o scissione ai sensi degli artt. 2501 e ss. del Codice Civile, o proceda a cessione di ramo d'azienda, deve garantirsi comunque il proseguimento del rapporto convenzionale da parte del soggetto subentrante.

Articolo 17

Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione, e che non sia possibile comporre in via amichevole, è esclusivamente competente il Foro di Treviso.

Articolo 18

Oneri contrattuali e fiscali - Imposta sul valore aggiunto

Tutte le spese contrattuali e fiscali derivanti dalla stipula della presente convenzione sono a carico della cooperativa, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune per gli importi dovuti dallo stesso.

Il corrispettivo indicato nel presente atto è soggetto ad I.V.A. ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 22.4.1986, N. 131.

Articolo 19

Protocollo di Legalità

La cooperativa, come indicato negli atti di gara, si impegna a rispettare tutte le clausole di cui al Protocollo di legalità sottoscritto, in data 23.7.2014 e successivo, tra le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo della Regione Veneto, la Regione Veneto, l'ANCI Veneto, in rappresentanza dei Comuni veneti, e l'URPV Veneto - Unione Regionale delle Province del Veneto, in rappresentanza delle Province venete, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Articolo 20

Allegati alla convenzione

Sono parte integrante della convenzione, anche se ad essa non materialmente allegate:

- la determinazione del Dirigente del Settore 1° Servizi Generali n. del

- l'offerta economica in data

Articolo 21

Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali

Si dà atto che il Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, ha provveduto a far predisporre allo Studio Esse Ti Esse S.r.l. di Padova il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali. Tale documento, sottoscritto dalle parti per integrale accettazione, costituisce parte integrante della presente convenzione anche se ad essa non materialmente allegato.

Articolo 22

Deposito cauzionale

Il Comune prescinde dalla facoltà di richiedere il deposito cauzionale a garanzia della regolare esecuzione dell'attività a fronte della capacità tecnica e finanziaria della Cooperativa.

Articolo 23

Elezioni di domicilio e disposizioni varie

A tutti gli effetti del presente contratto, la cooperativa elegge domicilio presso

In osservanza a quanto previsto dalla normativa anticorruzione, si precisa che tutti i collaboratori, consulenti, ditte appaltatrici devono adeguarsi al codice di comportamento del Comune di Castelfranco Veneto, reperibile sul sito internet del Comune stesso

(http://www.comune.castelfrancoveneto.tv.it/public/PERSONALE/2013/codice_di_comportamento_comune_di_castelfranco.pdf).

Articolo 24

Rinvio alla normativa generale

Per quanto non previsto nella presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti con l'apposizione delle firme digitali.

Il Dirigente del Settore 1° Servizi Generali

Il Presidente della Cooperativa

Le parti, previa rilettura, approvano espressamente, a norma degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, gli articoli 2, 12, 14, 15 della presente convenzione.

Il Dirigente del Settore 1° Servizi Generali

Il Presidente della Cooperativa